




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2365-A

**Misure urgenti in favore delle popolazioni
dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai
Successivi eventi alluvionali**

(Nuovo testo)

N. 33 – 11 giugno 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2365-A

Misure urgenti in favore delle popolazioni
dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai
successivi eventi alluvionali

N. 33 – 11 giugno 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2365-A

Titolo breve: DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: VIII Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Bratti

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo A

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2	1
ESTENSIONE DELL' AMBITO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI	1
ARTICOLO 1, COMMA 3	2
POTERI DEL COMMISSARIO DELEGATO.....	2
ARTICOLO 1, COMMA 5-BIS	3
BENEFICI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI	3
ARTICOLO 1, COMMA 6-BIS	4
NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI ACQUE E ALLUVIONI	4
ARTICOLO 1, COMMA 7	4
ARMONIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI AMMINISTRATIVI	4
ARTICOLO 1, COMMA 9-BIS	5
TASSI PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO	5
ARTICOLO 1, COMMA 9-TER	6
FINANZIAMENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DAL SISMA IN EMILIA ROMAGNA.....	6
ARTICOLO 1, COMMA 9-QUINQUIES	8
PROROGA TERMINE PER ADIBIRE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	8
ARTICOLO 1, COMMA 9-SEXIES	8
DETASSAZIONE CONTRIBUTI	8
ARTICOLO 1-BIS	9
CIG A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI SOSPESI DALL' ALLUVIONE.....	9
ARTICOLO 2, COMMA 1	10
INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	10
ARTICOLO 2, COMMI 1-BIS E 1-TER	12
RIASSEGNAZIONE DI SOMME AL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	12
ARTICOLO 2, COMMA 1-QUATER	14
IMPEGNABILITÀ DEL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI.....	14

ARTICOLO 2, COMMA 1-<i>QUINQUIES</i>	14
RISORSE REGIONALI PER FINALITÀ EMERGENZIALI.....	14
ARTICOLO 2, COMMA 1-<i>SEXIES</i> E 1-<i>SEPTIES</i>	15
RIPARTIZIONE RISORSE DEL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI.....	15

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

La Commissione bilancio ha iniziato l'esame del disegno di legge, nel testo iniziale, nelle sedute del 29 maggio e del 4 giugno 2014.

Successivamente, nella seduta del 10 giugno 2014, la Commissione di merito (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ha apportato modifiche e integrazioni al testo iniziale.

Nel presente Dossier sono presi in esame esclusivamente i profili finanziari riguardanti le richiamate modifiche e integrazioni, apportate dalla Commissione. Tali modifiche non risultano corredate di relazione tecnica.

Si segnala che, con riferimento all'articolo 2 del decreto legge (incremento del Fondo per le emergenze nazionali nel 2014), il rappresentante del Governo ha depositato presso la Commissione di merito una documentazione tecnica recante la ricognizione delle risorse che potranno essere utilizzate per le emergenze, in quanto riguardanti interventi non attivati. Di tale nota si dà conto nella scheda riferita all'articolo 2, comma 1, del presente Dossier.

Si rinvia infine, in ordine ai profili finanziari riguardanti il testo iniziale del decreto legge, alle osservazioni formulate nella Nota di verifica n. 106 del 29 maggio 2014^[1].

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, commi 1 e 2

Estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – inseriscono un ultimo periodo al comma 1, disponendo che, fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili di cui al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applichino anche ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, della provincia di Modena colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 delle province di Bologna e Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni ed alla provincia interessati

¹ Nota di verifica predisposta dai Servizio Bilancio e dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le modifiche intervenute ampliano l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 in esame, con riferimento a talune località–inserite *ex novo* nel provvedimento - interessate dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelle nelle quali venga dichiarato lo stato di emergenza. In proposito, pur rilevando che le norme in esame specificano l'invarianza delle risorse di cui al successivo comma 5, destinate agli interventi di ricostruzione (210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del DL 74/2012 intestata allo stesso presidente della regione) andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa l'effettiva disponibilità di risorse per le misure aggiuntive poiché le somme in questione erano già destinate ad interventi di ricostruzione in base alla previgente normativa. La disponibilità di tali risorse per le predette nuove finalizzazioni potrebbe infatti essere suffragata soltanto nell'ipotesi di sopravvenuta eccedenza delle risorse presenti nella contabilità speciale rispetto alle finalità originarie previste dalla previgente normativa e quelle previste dal testo originario dell'articolo in esame.

Andrebbe altresì confermato che la dinamica di spesa prevista in base alle nuove finalizzazioni indicate dal DL in esame possa risultare compatibile con gli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente sulla base delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 1, comma 3

Poteri del Commissario delegato

Le norme del testo originario del decreto legge prevedono che il Commissario delegato all'attuazione degli interventi previsti in favore delle popolazioni di parte dei comuni colpiti da alcune calamità naturali avvenute tra il 2013 ed il 2014² possa avvalersi dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed 19 gennaio 2014, del presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché

² Individuate nel testo del comma 1 dell'articolo 1.

dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, adottando idonee modalità di coordinamento e di programmazione degli interventi.

Nel corso dell'esame svolto presso la Commissione di merito è stata approvata una modifica che prevede che il Commissario possa avvalersi anche del personale assunto con contratti di lavoro flessibile³ per fronteggiare la situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente prorogando i rapporti contrattuali in essere.

Al riguardo andrebbe chiarito se l'eventuale proroga dei contratti in essere, per le finalità previste dalle norme in esame, essendo disposta a valere su risorse finalizzate agli interventi connessi alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, possa eventualmente pregiudicare il perseguimento delle finalità originariamente definite in forza dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto legge n. 95/2012. Analogamente, con riferimento al personale assunto in forza di tali disposizioni e i cui contratti siano tuttora in corso, andrebbe escluso che le disposizioni in esame determinino la sottrazione di personale al perseguimento delle finalità già fissate in forza del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Si ricorda che detto personale è stato assunto per "le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012"⁴.

Con riferimento alla proroga dei medesimi contratti, andrebbe inoltre acquisita conferma che la stessa sia comunque disposta nel rispetto della normativa, di derivazione europea, volta a limitare la possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato e che la proroga medesima non determini i presupposti per eventuali assunzioni a tempo indeterminato, con conseguenti oneri di carattere permanente.

ARTICOLO 1, comma 5-*bis*

Benefici nei confronti delle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi

La norma dispone che alle aziende agricole dei comuni interessati dagli eventi calamitosi oggetto del provvedimento si applicano i benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per un massimo di 48 mesi, elevabili a 60 mesi, nel caso di aziende agricole colpite ripetutamente.

³ Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

⁴ Come stabilito dal medesimo comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Le disposizioni richiamate prevedono numerose agevolazioni in favore delle aziende colpite, quali contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestiti a tasso agevolato, proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti.

Al riguardo si osserva che il profilo temporale delle agevolazioni previste dalla norma eccede quello delle risorse stanziato dal comma 5, peraltro non richiamate dalla norma in esame. Andrebbe pertanto chiarito se la disposizione sia suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica e a valere su quali risorse detti effetti possano trovare copertura.

ARTICOLO 1, comma 6-bis

Normativa comunitaria in materia di acque e alluvioni

La norma – introdotta durante l'esame in sede referente – dispone che gli interventi di messa in sicurezza idraulica debbano integrare gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Al riguardo, non appare del tutto chiara la portata applicativa delle disposizioni in esame. Infatti, qualora le stesse siano volte esclusivamente a confermare l'obbligo che gli interventi di messa in sicurezza idraulica siano conformi con quanto disposto nella normativa comunitaria di riferimento (Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE), non vi sarebbero osservazioni da formulare atteso che l'ordinamento italiano ha già recepito le predette normative europee (D. Lgs. 152/2006 e D. Lgs. 49/2010). In proposito andrebbe comunque acquisita una conferma volta ad escludere eventuali profili di onerosità connessi alla realizzazione di obiettivi ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 1, comma 7

Armonizzazione dei comportamenti amministrativi

Le norme nel testo originario dispongono che possano essere previste procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario. Tali

procedure sono estese, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Le modifiche – introdotte durante l'esame in sede referente – dispongono che, tra i comportamenti amministrativi oggetto di armonizzazione, siano ricompresi anche quelli relativi all'erogazione dei contributi.

Al riguardo, pur operando le disposizioni del comma 7 in esame nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5, andrebbe escluso che per effetto della semplificazione delle modalità di erogazione dei contributi possano determinarsi eventuali effetti sui saldi di finanzia pubblica anche in ragione di un'eventuale accelerazione nell'erogazione dei contributi.

ARTICOLO 1, comma 9-bis

Tassi per andamento infortunistico

Le norme dispongono che per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014), non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 128, della L. 147/2013 ha stabilito, tra l'altro, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

Al riguardo, si osserva che l'esclusione dal calcolo dei tassi per andamento infortunistico per gli eventi verificatisi in concomitanza degli eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro appare suscettibile di influire sulla determinazione dei relativi premi assicurativi. Andrebbe quindi verificato in quale misura ciò possa determinare una riduzione delle entrate

a titolo di premi e di contributi per l'INAIL e incidere sul relativo equilibrio assicurativo. Sul punto è necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

ARTICOLO 1, comma 9-ter

Finanziamenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia Romagna

Normativa vigente: l'articolo 11, commi da 7 a 7-*quater*, del DL 174/2012 ha introdotto un finanziamento agevolato in favore di specifici soggetti colpiti dal sisma in Emilia Romagna da utilizzare per il versamento dei tributi e contributi dovuti. Il finanziamento è assistito dalla garanzia dello Stato e deve essere rimborsato dal beneficiario entro due anni a decorrere dal 30 giugno 2013 senza corresponsione di interessi.

Gli interessi sul finanziamento (e relative spese di gestione) sono a carico dello Stato, che li riconosce ai soggetti finanziatori sotto forma di credito d'imposta fruibile in compensazione.

Gli stessi soggetti finanziatori possono contrarre, a loro volta, un finanziamento con la Cassa depositi e prestiti, garantito dallo Stato entro il limite massimo complessivo di 6 miliardi di euro.

Agli oneri per interessi, a carico della finanza pubblica, valutati in misura pari a 145 mln. per il 2013 e a 70 milioni per il 2014, si provvede mediante le risorse di cui al successivo comma 13 del medesimo articolo 11 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, alimentato dalle riduzioni di spesa previste per le amministrazioni statali dal DL 95/2012).

Il valore della garanzia offerta è iscritto nell'apposito allegato allo stato di previsione del MEF di cui all'art. 31 della legge n. 196/2006.

L'art. 2, comma 8, del DL 150/2013 (Proroghe di termini) ha rinviato di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, il termine fissato per la restituzione del debito esistente al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata con scadenza 31 dicembre 2013, in relazione ai finanziamenti erogati - ai sensi del DL 174/2012 - ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. Ai relativi oneri si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del DL 174/2012. La Nota della Ragioneria generale dello Stato del 20 gennaio 2014, presentata nel corso dell'esame parlamentare, ha confermato che la disposizione si riferiva a tutte le rate di finanziamento dovute fino al 1° gennaio 2014 e si considerava pertanto comprensiva della scadenza del 31 dicembre 2013.

Inoltre, per quanto riguarda il quadro completo dei finanziamenti e dei relativi oneri per interessi, la Nota ha affermato che, in base ai dati pervenuti dalla Cassa depositi e prestiti e dalla regione Emilia Romagna, fino al 30 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 150), gli oneri per interessi erano stati di circa 22,3 milioni di euro a fronte di uno stanziamento per interessi di 145 milioni per il 2013 e di 70 milioni per il 2014. Per il dettaglio dei finanziamenti stipulati si faceva rinvio al competente Dipartimento del Tesoro, segnalando che in base ad informazioni acquisite per le vie brevi i finanziamenti sarebbero ammontati a circa 800 milioni di euro.

L'art.3-bis del DL n. 4/2014 ha disposto che per i finanziamenti contratti ai sensi della normativa sugli aiuti per il sisma in Emilia Romagna⁵ del maggio 2012 la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, possa essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del DL 174/2012.

La norma, inserita dalla Commissione di merito, prevede la facoltà di richiedere la sospensione, per un periodo massimo di 12 mesi, del pagamento di quanto dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui all'art. 3-*bis* del DL n. 4/2014.

Ai relativi oneri, pari a 26 mln per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'art. 2, comma 6, del DL n. 74/2012 ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

Al riguardo si rinvia, preliminarmente, alle osservazioni già formulate in relazione al comma 9 dell'articolo in esame sulla disciplina generale prevista in favore dei soggetti colpiti dal sisma e all'utilizzo di modalità di copertura a valere sulla contabilità speciale⁶. Ciò premesso, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni. In particolare, andrebbero forniti elementi relativi alle scadenze di pagamento per le quali è possibile richiedere la sospensione. Infatti, mentre l'art. 3-*bis* del DL n. 4/2014 consente una rideterminazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, per il rimborso del debito esistente al 1° gennaio 2014, la norma in esame prevede oneri, dovuti alla richiesta di sospensione dei pagamenti dovuti per il rimborso del predetto debito, per i soli anni 2014 e 2015.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti anche in merito al coordinamento delle disposizioni in esame con l'art. 2, comma 8, del D.L. n. 150/2013, che ha rinviato di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, il termine per la restituzione del debito esistente al 1° gennaio 2014.

⁵ Articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del DL 174/2012; articolo 1, comma 367, della legge 228/2012; articolo 6, commi 2 e 3, del DL 43/2013.

⁶ Cfr. Nota di verifica del Servizio Bilancio dello Stato n. 106 del 29 maggio 2014.

ARTICOLO 1, comma 9-quinquies

Proroga termine per adibire l'immobile ad abitazione principale

La norma prevede, per i contribuenti proprietari di immobili posti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al DL n. 74/2012, la proroga, fino al termine di un anno dall'approvazione del decreto in esame, dei termini per adibire un immobile ad abitazione principale, di cui all'articolo 1, nota II-bis della Tariffa I allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e alla lettera b) dell'art. 15 del D.P.R. n. 917/1986⁷.

Al riguardo si rileva che i termini indicati nella nota II-bis della Tariffa I allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e alla lettera b) dell'art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 si riferiscono alla concessione di specifiche agevolazioni fiscali connesse al requisito di abitazione principale dell'immobile. In proposito si ritiene che la proroga dei suddetti termini, seppur limitata ai contribuenti proprietari di immobili posti nei comuni interessati dal sisma, sia suscettibile di estendere la platea dei beneficiari delle agevolazioni, con possibili effetti negativi in termini di gettito. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 1, comma 9-sexies

Detassazione contributi

La norma prevede agevolazioni fiscali per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo in esame, nonché nel territorio dei comuni della Provincia di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria del 30 aprile 2014, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza⁸. Per tali soggetti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e

⁷ La lettera a) della nota II-bis prevede, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento (in luogo del 9%), per il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto.

La lettera b) dell'articolo 15 del TUIR prevede la possibilità di detrarre, nella misura del 19%, gli interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso.

⁸ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

dell'IRAP i contributi, indennizzi e risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura e indipendentemente dalle relative modalità di fruizione e di contabilizzazione.

Al riguardo, tenuto conto della natura straordinaria degli eventi calamitosi e delle provvidenze ad esse associate, si ritiene che gli effetti della disposizione possano configurarsi come una rinuncia a maggior gettito senza quindi determinare effetti negativi rispetto al gettito fiscale atteso. Sul punto appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 1-*bis*

CIG a favore di imprese e lavoratori sospesi dall'alluvione

Normativa vigente. L'articolo 15 del DL 74/2012 ha disposto, ai commi 1 e 2, la concessione per i lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, di una indennità con relativa contribuzione figurativa. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è stata altresì riconosciuta una indennità *una tantum*. La concessione dei suddetti benefici è stata disposta (comma 3) nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è stato posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – dispongono che al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga a favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell'alluvione del 17 gennaio 2014 concorrano le risorse già stanziare dall'articolo 15 del DL 74/2012, come ripartite dall'articolo 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 settembre 2013 n. 75719.

Al riguardo, tenuto conto che le risorse utilizzate riguardano l'esercizio 2012, andrebbe chiarito se e in quale misura le stesse risultino tuttora disponibili e scontate nei tendenziali di finanza pubblica nella misura necessaria all'attuazione delle disposizioni in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che le risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 74 del 2012 ammontano a 70 milioni di euro per l'anno 2012. Tali risorse sono iscritte nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Le suddette risorse sono state attribuite, nella misura del 92,2 per cento alla regione Emilia-Romagna, del 6,8 per cento alla regione Lombardia e nella misura dell'1 per cento alla regione Veneto, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro del 17 settembre 2013, n. 75719.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca l'ammontare delle risorse ancora disponibili, anche in considerazione degli utilizzi già effettuati in forza delle domande presentate ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 17 settembre 2013.

In proposito, il Governo dovrebbe assicurare tali risorse siano ancora iscritte in bilancio nonostante risalgano all'anno 2012. A tale proposito, si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, le somme iscritte nel Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

ARTICOLO 2, comma 1

Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali

Normativa vigente: l'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 225/1992 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio il Fondo per le emergenze nazionali, finalizzato a sostenere finanziariamente gli interventi resi necessari a seguito di eventi calamitosi rispetto ai quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La dotazione del Fondo è determinata annualmente nell'ambito della legge di stabilità (tabella C).

La norma integra il testo iniziale dell'articolo 2, comma 1, nella parte in cui viene previsto un incremento del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014.

In base al testo iniziale, dovranno confluire nel Fondo, per l'esercizio 2014, le risorse rese disponibili dalla mancata attivazione di interventi previsti da provvedimenti legislativi approvati a seguito di calamità naturali.

Si segnala che, con riferimento al testo iniziale del comma in esame, il rappresentante del Governo ha depositato presso la Commissione di merito una documentazione tecnica⁹ nella quale si dà conto delle risorse che potranno essere utilizzate per le emergenze in quanto riguardanti interventi mai attivati.

La documentazione fa riferimento a 45,6 milioni di finanziamenti recuperati, che vanno ad aggiungersi ai 50 milioni di euro stanziati per il medesimo Fondo con il decreto-legge 16/2014 e alle ulteriori risorse, non ancora quantificate, che potranno essere ricavate dai risparmi conseguenti:

- all'attivazione di mutui a condizioni più vantaggiose rispetto a quanto preventivato;
- ai ritardi nei tempi di attivazione.

La documentazione fa riferimento, a titolo esemplificativo, ad un importo giacente nel bilancio della Presidenza del Consiglio - riportato dall'esercizio 2013 – pari a 137,3 milioni di euro, derivante dalla differenza tra risorse stanziati e fabbisogno effettivo per mutui attivati.

Con l'integrazione approvata dalla Commissione di merito, nel 2014 dovrebbero confluire nel medesimo Fondo, oltre alle predette risorse disponibili, anche le somme non ancora utilizzate di cui all'articolo 1, commi 346 e 347, della legge 147/2013.

Con i commi 346 e 347 è stato istituito presso il MEF il Fondo per la ricostruzione nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi, finalizzato ad interventi in conto capitale nelle aree in cui vi sia stato il rientro nel regime ordinario. Il Fondo reca una dotazione di 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 (registrata nell'apposito prospetto riepilogativo con pari effetti sui tre saldi). In fase di prima attuazione, al Fondo sono ammessi specifici interventi, individuati dal testo con i relativi importi.

Al riguardo, considerato che l'articolo 2 reca ulteriori disposizioni volte a integrare con risorse aggiuntive il Fondo per le emergenze nazionali, andrebbe confermato che le risorse di cui si prevede l'utilizzo con il comma in esame saranno integralmente utilizzate nel 2014. Diversamente, potrebbe verificarsi un disallineamento temporale fra la nuova destinazione di tali finanziamenti e le attuali previsioni di cassa (che – come indicato dal prospetto riepilogativo riferito alla legge 147/2013 – scontano l'integrale utilizzo delle risorse nel 2014).

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346 della legge n. 147 del 2013 relative al Fondo per interventi per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi (capitolo 7437 – stato di

⁹ Pubblicata in allegato al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* (resoconto della Commissione Ambiente) del 4 giugno 2014.

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) destinate a confluire nel Fondo per le emergenze nazionali. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sul suddetto capitolo, che recava uno stanziamento di competenza pari a 26,5 milioni di euro nell'anno 2014, risultano ancora disponibilità pari a circa 12 milioni di euro.

ARTICOLO 2, commi 1-*bis* e 1-*ter*

Riassegnazione di somme al Fondo per le emergenze nazionali

La normativa vigente¹⁰ prevede che il pagamento degli oneri dei mutui attivati a seguito di calamità naturali sia effettuato direttamente dal Ministero dell'economia. A tal fine sono previste sia una ricognizione dei mutui ancora in essere, e dei relativi piani di ammortamento, sia l'individuazione delle risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia o nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi.

La norma, nel confermare il pagamento diretto da parte del MEF degli oneri dei mutui attivati a seguito di calamità naturali e il conseguente trasferimento delle relative risorse dal bilancio della Presidenza del Consiglio a quello del MEF¹¹, prevede:

- al comma 1-*bis*, che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e destinate al pagamento di mutui e prestiti obbligazionari, con riferimento all'esercizio in corso e a quelli pregressi, non necessarie per tale finalità, affluiscano al Fondo per le emergenze nazionali¹².

E' a tal fine previsto il disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutui attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa.

Il comma in esame contiene una clausola di invarianza per la finanza pubblica riferita all'intero articolo 5 della legge 225/1992;

¹⁰ Cfr. Part. 5, comma 5-*septies*, della legge 225/1992, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. c), numero 11) del DL 59/2012.

¹¹ Previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

¹² Di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 225/1992.

- al comma 1-ter, che siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per le emergenze nazionali, nella misura di 100 mln di euro, i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi da Monte dei Paschi di Siena¹³, non necessari al pagamento degli interessi passivi sui titoli pubblici emessi ai fini dell'acquisizione dei predetti strumenti finanziari.

Al riguardo andrebbero forniti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- comma 1-bis: con riferimento alla destinazione al Fondo per le emergenze nazionali di somme giacenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio, finalizzate al pagamento di mutui e non più necessarie a tale finalità, si osserva che la disposizione appare, in linea teorica, suscettibile di incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. È presumibile, infatti, che l'utilizzo delle predette somme per il rimborso di mutui sia già stato scontato negli andamenti tendenziali con riferimento ad esercizi pregressi ovvero secondo una proiezione temporale, che comunque non sembra coincidere con quella derivante dall'utilizzo delle stesse risorse per nuovi interventi di carattere emergenziale;
- comma 1-ter: con riferimento alla destinazione al Fondo per le emergenze nazionali degli interessi attivi derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari del Monte dei Paschi di Siena, eccedentari rispetto agli interessi passivi sui titoli pubblici emessi per la predetta sottoscrizione, si osserva che la norma si configura come destinazione a nuova finalità di spesa di entrate derivanti dalla legislazione vigente, benché (presumibilmente) non iscritte nelle previsioni tendenziali. Si osserva inoltre che non viene fornita alcuna informazione volta a dimostrare l'effettiva sussistenza di una eccedenza pari a 100 mln di euro delle entrate per interessi, riferibili al solo esercizio 2014, rispetto alle correlate spese per interessi sul debito pubblico. In proposito andrebbero quindi acquisiti dal Governo dati ed elementi di valutazione.

¹³ Ai sensi degli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del DL 95/2012.

In merito ai profili di copertura finanziaria, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare le modalità di alimentazione del Fondo per le emergenze nazionali previste dall'articolo 2, comma 1-*bis* (che novella l'articolo 5, comma 5-*septies* della legge n. 225 del 1992), con quelle previste dal precedente comma 1 del medesimo articolo 2.

ARTICOLO 2, comma 1-*quater*

Impegnabilità del Fondo per le emergenze nazionali

La norma prevede che, al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: «per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate», sono inserite le seguenti: «, per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge n. 225 del 1992».

Al riguardo, si rileva che la disposizione è volta a estendere ai trasferimenti destinati al Fondo per le emergenze nazionali la deroga già prevista dall'articolo 3, comma 12, per alcune tipologie di spesa (ad esempio accordi internazionali, rate di ammortamento mutui, limiti di impegno, regolazioni debitorie e contabili) concernente il vincolo relativo al divieto di assumere impegni sui relativi capitoli del bilancio dello Stato se non con cadenza trimestrale e per rate di pari importo. Ciò posto si osserva che l'estensione di tale deroga appare volta a garantire il tempestivo finanziamento di interventi destinati a fronteggiare eventi calamitosi che, per loro natura, non presentano un andamento costante nel corso dell'anno. La norma non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In proposito, appare opportuna comunque una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 2, comma 1-*quinquies*

Risorse regionali per finalità emergenziali

La norma dispone che le somme iscritte nei bilanci delle Regioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, seguito dall'accertamento di

economie derivanti dalla completa attuazione degli interventi connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni¹⁴, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, ed a tal fine possono essere riversati nelle contabilità speciali a tal fine istituite.

Al riguardo andrebbero fornita assicurazione in merito all'assoggettamento ai fini dei vincoli del patto di stabilità interno delle risorse regionali in questione, anche nel caso di riversamento nelle apposite contabilità speciali. Infatti, ove tali contabilità speciali risultassero non soggette ai predetti vincoli, la norma risulterebbe suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il cui impatto sui diversi saldi di finanza pubblica andrebbe espressamente quantificato.

ARTICOLO 2, comma 1-*sexies* e 1-*septies*

Ripartizione risorse del Fondo per le emergenze nazionali

Normativa vigente: l'art. 3-*bis*, della legge n. 225/1992¹⁵ prevede che, nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è finalizzato ad allertare ed attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali (comma 1). Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali¹⁶ dal Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti (comma 2). Sulla base dei livelli di rischio ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale (comma 3). La disposizione è corredata di una clausola di neutralità finanziaria riferita alla finanza pubblica (comma 5).

L'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge n. 225/1992, prevede che agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi calamitosi di origine naturale e/o antropica in relazione ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del **Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri** -

¹⁴ Prevista ai sensi del comma 2, lettera d), del richiamato articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

¹⁵ L'art.3-bis, della legge n. 1992/1992, è stato inserito nella legge n. 225/1992, dalla lettera b-*ter*) del comma 1 dell'art. 1, del DL 15 n. 59/2012, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 100/2012.

¹⁶ Di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004

Dipartimento della Protezione civile. A decorrere dal 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente nell'ambito della legge di stabilità - ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 196/2009. Viene altresì, previsto che, qualora sia utilizzato Fondo di riserva per le spese imprevedute istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia questo venga reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla legge 225/1992. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia che il Bilancio di previsione per il 2014 e per il triennio 2014-2016, della Presidenza del consiglio dei Ministri reca in conto competenza e cassa sul capitolo 979 - relativo al Fondo per la gestione delle emergenze nazionali di protezione civile – un importo pari ai 102 milioni di euro.

La norma, è espressamente finalizzata a limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza¹⁷ riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali¹⁸ e assicurando, senza soluzioni di continuità, l'efficienza e l'attività del Sistema nazionale di allertamento¹⁹ con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti la gestione, manutenzione e sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento. A tali fini viene demandato ad un DPCM²⁰ la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire le “relative risorse economiche”, quale co-finanziamento dello Stato (comma 1-*sexies*).

Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1- *sexies* relativi al 2014, quantificati in euro 6 milioni, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 1-*septies*).

Al riguardo si evidenzia che non appare chiara la portata normativa della disposizione in esame. La norma, infatti, mentre al comma 1-*sexies*, sembra limitarsi a demandare ad un DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, al fine di razionalizzarne l'impiego e quindi l'efficienza, al comma 1-*septies* ascrive a tale attività, apparentemente di contenuto ordinamentale, un effetto

¹⁷ Di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992.

¹⁸ Istituito in attuazione di quanto previsto dal comma 5-*quinquies* dell'art. 5, della legge n. 225/1992.

¹⁹ Di cui all'art. 3-*bis* della legge n. 225/1992.

²⁰ Da adottare su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

oneroso che viene indicato pari a 6 milioni di euro e la cui copertura è rinvenuta a valere su risorse finanziarie che sarebbero a tal fine accantonate a legislazione vigente nel Fondo nazionale di protezione civile. Sul punto, si ravvisa l'opportunità di chiarimenti da parte del Governo volti a definire gli effetti finanziari delle disposizioni nonché a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse con cui farvi fronte.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che sia prevista un'apposita autorizzazione di spesa finalizzata allo sviluppo delle reti di osservazione idrometeorologica e dei radar meteorologici di cui al comma 1-*sexies* dell'articolo 2, anche ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio che dovrà procedere, tra l'altro, alla ripartizione delle occorrenti risorse.

Inoltre, posto che la copertura di cui al comma 1-*septies*, dovrebbe essere riferita alla citata autorizzazione di spesa, appare opportuno che il Governo assicuri la congruità della copertura stessa, pari a 6 milioni di euro per il solo anno 2014, anche dal punto di vista temporale.

Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo nazionale di protezione civile a cui vengono imputati gli oneri in esame (capitolo 7447 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) rechi le necessarie disponibilità, posto che le risorse necessarie ad assicurare le finalità della disposizione, stando almeno alla formulazione letterale della disposizione medesima, sembrerebbero già accantonate.